



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Proroga del termine di integrazione delle istanze di ruling

Tasso di interesse per il differimento dei diritti doganali

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Decorrenza dei nuovi termini della Sabatini-ter

Chiarimenti sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La mancanza di garanzia esclude la compensazione Iva per i gruppi di società

Inapplicabilità del regime del "margine di utile"

La presentazione della dichiarazione annuale Iva ha l'efficacia della presentazione dell'istanza di rimborso

Illegittimità delle note di variazione Iva

Proroga del termine di integrazione delle istanze di ruling

Agenzia delle entrate – Provvedimento del 23 marzo 2016, n.43572

È stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che ha modificato e integrato il provvedimento del 1 dicembre 2015, n.154278, relativo alle modalità di accesso alla procedura di accordo preventivo di cui all’art.1, commi da 39 a 40 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (cd. Legge di Stabilità per il 2015), al fine di fruire del regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (cd. “Patent Box”). In particolare, con il provvedimento in oggetto, è stata disposta la proroga da 120 a 150 giorni del termine entro il quale può essere presentata ed integrata la documentazione relativa alle istanze di ruling inviate all’Amministrazione finanziaria dal 1 dicembre 2015 al 31 marzo 2016. Inoltre, al fine di semplificare le modalità di comunicazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura di accordo preventivo connessa al Patent Box, l’Agenzia delle entrate prevede l’emanazione di un successivo provvedimento con cui verranno introdotte le modalità di comunicazione per via telematica.

[torna su](#)

Tasso di interesse per il differimento dei diritti doganali

Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto dell’11 marzo 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.69 del 23 marzo 2016, (www.gazzettaufficiale.it) il dlgs 11 marzo 2016 (di seguito il “Decreto”) recante la determinazione dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. In particolare, il Decreto prevede che ai sensi dell’art.79 del dpr 23 gennaio 1973, n.43 il saggio di interesse per il periodo dal 13 gennaio 2016 al 12 luglio 2016, è stabilito nella misura dello 0,213 per cento annuo.

[torna su](#)

Decorrenza dei nuovi termini della Sabatini-ter

Ministero dello sviluppo economico – Circolare del 23 marzo 2016, n.26673

Il Ministero dello sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al dm 25 gennaio 2016 (cd. “Sabatini-ter”) in relazione alla disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di micro, piccole e medie imprese (“MPMI”). In particolare, il Ministero ha chiarito che:

- le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla Sabatini-ter possono essere presentate, da parte delle MPMI, a partire dal 2 maggio 2016;
- fino al termine iniziale del 2 maggio 2016, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinate dal precedente dm 27 novembre 2013;
- le nuove disposizioni di cui alla Sabatini-ter si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 25 gennaio 2016 (ie. 10 marzo 2016) anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere;
- i nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo di cui alla Sabatini-ter non hanno effetto retroattivo ma decorrono dalla data di pubblicazione del dm 25 gennaio 2016.

[torna su](#)

Chiarimenti sul credito d'imposta ricerca e sviluppo

Agenzia delle entrate – Circolare del 16 marzo 2016, n.5/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del nuovo credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 (cd. Decreto Destinazione Italia), così come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (cd. Legge di Stabilità per il 2015). In particolare l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- il credito R&S spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario a condizione che l'impresa effettui una spesa complessiva in attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro;
- possono beneficiare del credito R&S anche gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, nonché i consorzi e le reti d'impresa a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo nel quinquennio 2015-2019;
- il credito R&S è concesso in via automatica a seguito della effettuazione delle spese agevolate, senza la necessaria presentazione all'Amministrazione finanziaria di un'apposita istanza per via telematica;
- ai fini dell'agevolazione del *bonus*, non è più previsto il limite massimo di fatturato per le imprese pari o inferiore a 500 milioni di euro annui, estendendo, così, la platea dei beneficiari anche ad imprese di più rilevanti dimensioni;
- per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative ai contratti di ricerca cd. "*extra muros*" (quali contratti di università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le startup innovative di cui all'art.25 del dl 18 ottobre 2012 n.179), la misura del credito è elevata al 50 per cento;
- il credito R&S è cumulabile con altri *bonus*, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art.18 del dl 24 giugno 2014, n.91 (cd. Patent Box); inoltre, i costi rilevanti per l'attribuzione del credito d'imposta rilevano per l'intero ammontare ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime del Patent Box;
- ai fini dei controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta, è richiesta la predisposizione di un'apposita documentazione contabile con l'indicazione dell'effettività dei costi sostenuti e con l'attestazione di regolarità formale.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA
DI LEGGITIMITA'

La mancanza di garanzia esclude la compensazione Iva per i gruppi di società

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 marzo 2016, n.5724

La Corte di Cassazione ha chiarito che nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, la prestazione di garanzia resa ai fini del recupero delle eccedenze di credito infragruppo, ha carattere di obbligatorietà, con la conseguenza che la sua eventuale mancanza comporta, in caso di compensazione dell'eccedenza di credito, l'applicazione delle sanzioni stabilite per il mancato versamento dell'imposta (dal 90 al 180 per cento dell'imposta non versata). Secondo la Corte, infatti, l'indebita compensazione dei debiti e crediti Iva in capo a società infragruppo, equivale a un mancato pagamento dell'imposta, stante il carattere obbligatorio della prestazione di garanzia, senza la quale la fattispecie compensativa non si realizza. In questi casi, dunque, secondo la stessa Corte, non essendosi prodotto l'effetto della compensazione resta efficace l'obbligo di versamento dell'imposta con la conseguenza che in ipotesi di inadempimento, verranno applicate le sanzioni di cui all'art.13 del dlgs del 18 dicembre 1997, n.472.

[torna su](#)

Inapplicabilità del regime del “margine di utile”

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 marzo 2016, n.4260

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva, il regime speciale del “margine di utile” di cui all’art.36 del dl 23 febbraio 1995, n.41 non è applicabile per operazioni di acquisto autoveicoli usati forniti da soggetti comunitari a rivenditori nazionali. Secondo la Corte, infatti, tale regime presuppone la mancata detrazione dell’Iva all’acquisto da parte dell’originario cedente, condizione la cui assenza determina l’inapplicabilità del regime. Ne consegue che, a fronte di una contestazione presuntiva dell’Amministrazione finanziaria, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l’operatività spetta al cessionario, il quale è tenuto a verificare la correttezza fiscale dell’operazione anche con riferimento al presupposto della indeducibilità dell’Iva “a monte” da parte del soggetto cedente. Secondo la Corte, infine, l’affidamento ingenerato dalle dichiarazioni rese a tal riguardo dal cedente va correlato al dovere di diligenza dell’operatore, sicché la buona fede del cessionario, sul quale grava l’onere della prova, va esclusa laddove non siano adottate tutte le ordinarie accortezze per escludere una frode fiscale.

[torna su](#)

La presentazione della dichiarazione annuale Iva ha l’efficacia della presentazione dell’istanza di rimborso

Corte di Cassazione – Ordinanza del 3 marzo 2016, n.4240

La Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda di rimborso dell’Iva o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito. Pertanto, secondo la Corte, una volta manifestata in dichiarazione la volontà del contribuente di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza per la presentazione del ricorso di cui all’art.16, comma 2 del dpr 26 ottobre 1972, n.636, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale di cui all’art.2946 cod. civ.

[torna su](#)

Illegittimità delle note di variazione Iva

Corte di Cassazione – Sentenza del 26 febbraio 2016, n.3845

La Corte di Cassazione ha chiarito che è legittimo il disconoscimento della variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta di cui all’art.26 del Decreto Iva operata da una società, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l’intervenuta modifica delle previsioni contrattuali. Secondo la Corte, infatti, non può essere invocata la liceità di una regolamentazione contrattuale, poiché è proprio sullo scostamento da essa che si fonda la ricostruzione del volume di affari del contribuente ed il conseguente recupero a tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Secondo la stessa Corte, quindi, in mancanza della prova dell’esistenza di accordi derogatori o novatori delle originarie previsioni contrattuali, le stesse conservano efficacia negoziale vincolante, sicché la loro violazione integra la presunzione di corrispettivi non fatturati che la società non è in grado di giustificare con le note di variazione emesse ai fini della riduzione dei corrispettivi fatturati in origine.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it